

D.P.R. n. 1024 del 17/11/1986

Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli olii minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto;

Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986; Sulla proposta del Ministro dell'interno:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Elementi essenziali degli impianti

1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

"Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:

- a) uno o due serbatoi;
- b) un gruppo di due elettropompe adibite:
 1. al rifornimento di serbatoi;
 2. all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;
- c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;
- d) uno o due apparecchi di distribuzione".

Art. 2.

Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti:

"I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato. Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

- a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;
- b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;
- c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1986

NOTE

Nota all'art. 1.

Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 208/1971, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. qui pubblicato, è il seguente: "Art. 2 (Elementi essenziali dell'impianto). - Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:

- a) uno o due serbatoi;
- b) un gruppo di due elettropompe adibite
 1. al rifornimento di serbatoi;
 2. all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;
- c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;
- d) uno o due apparecchi di distribuzione.

In luogo delle elettropompe possono essere impiegate anche pompe fluidodinamiche. I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui agli articoli seguenti.

Nota all'art. 2.

Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 208/1971 come modificato dall'art. 2 del D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 3. (Caratteristiche e dispositivi del serbatoio). - I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato. Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;

b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;

c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso tra i punti d'attacco alle pareti del serbatoio e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro. Dev'essere munito infine dei seguenti dispositivi:

1) un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio fisso e a segnalazione continua;

2) un sistema a pescante fisso per il controllo del livello massimo ammissibile del liquido.

3) un sistema costituito da due valvole di sicurezza con possibilità di esclusione di una sola di esse in caso di controllo o di manutenzione, collegato ad uno scarico in candela.

d) una valvola di eccesso di flusso per ciascun punto di attacco delle tubazioni di travaso in fase liquida;

e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della tubazione di travaso in fase liquida;

f) messa terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

La sezione del tubo di scarico in candela di cui alla lettera c) del comma precedente non dev'essere inferiore a quella di scarico della valvola di sicurezza. In caso di più valvole collegate al medesimo scarico, la sezione del tubo di scarico dev'essere non inferiore alla somma delle sezioni di scarico delle singole valvole. Lo scarico in candela deve avere la parte terminale a non meno di metri 5 dal piano di calpestio.